Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 272 del 24 novembre 1952

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 novembre 1952** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1536.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Ancarani Mario fu Pasquale, in comune di Argenta (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Ancarani Mario fu Pasquale, per i terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Ancarani Mario fu Pasquale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 50.25.18, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 21. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ancarani Mario fu Pasquale (piano n. 115/1), in comune di Argenta (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO *Partita n.* 2032					
Idrovora umana Casso	183	7	—	Fabbricato rurale	—	1	08	50	—
Id.	183	8 (p)	a	Seminativo	V	49	16	68	14.750,03
				Totali		50	25	18	14.750,03

I terreni ed il fabbricato rurale di cui ai mappali sopradescritti, costituiscono un sol corpo che confina:
Nord: con restanti ragioni Ancarani Mario (foglio 183, mappale 8 parte), secondo una linea spezzata di frazionamento con andamento ovest-est per un primo tratto, indi risalendo a nord sino alla strada vicinale della Valle per uno scorporo di Ha. 49.16.68 con reddito dominicale di L. 14.750,03, poscia con la strada vicinale della Valle;
Est: con la Fossa di Porto;
Sud: con l'argine Due Settimi;
Ovest: con ragioni Ghirardini Luigi e Luigia fu Achille (foglio 194, mappale 4), indi con ragioni Ghirardini Luigi fu Achille (foglio 194, mappale 10).

Indennità di espropriazione offerta al sig. Ancarani Mario L. 5.457.511,10 (cinquemilioniquattrocentocinquantasettemilacinquecentoundici e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1537.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Barillari Devargas fu Augusto e Canella Michelina fu Raffaele, vedova Barillari, in comune di Migliarino (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Barillari Devargas fu Augusto e Canella Michelina fu Raffaele, vedova Barillari (quale avente causa in forza di successione apertasi il 17 giugno 1950), per i terreni ricadenti nel comune di Migliarino, (provincia di Ferrara);

Considerato che è stata presentata, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra, e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che è stata presentata istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Barillari Devargas fu Augusto e Canella Michelina fu Raffaele, vedova Barillari (quale avente causa in forza di successione apertasi il 17 giugno 1950, per i terreni ricadenti nel comune di Migliarino (provincia di Ferrara), della superficie di ettari 48.09.66, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 33.29.89, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 14.79.77

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1952

Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 77. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Barillari Devargas fu Augusto e Canella Michelina fu Raffaele, vedova Barillari, quale avente causa in forza di successione apertasi il 17 giugno 1950, in comune di Migliarino (piano n. 209/1) (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO *Partita n. 869*					
Madonna	45	32	—	Seminativo	II	11	12	30	7.508,03
Alvieri	44	37(p)	—	Id.	II	2	73	59	1.846,67
Id.	44	35	—	Id.	II	8	88	40	5.996,70
Id.	44	36	—	Fabbricato rurale	—	0	64	60	—
Id.	44	42	—	Seminativo	II	6	56	50	4.431,38
Cinesina	48	13	—	Id.	II	2	04	30	1.379,02
Dosso	48	15	—	Id.	II	1	30	20	878,85
				Totali		33	29	89	22.040,65

I terreni ed i relativi fabbricati rurali di cui ai mappali sopradescritti, costituiscono un solo corpo che confina.

Nord: con i mappali 33 e 34 del foglio 44 poi, volgendo verso sud, con un tratto della strada degli Albieri, indi dirigendosi verso est, con restanti ragioni Barillari (foglio 44, mappale 37 parte), secondo una linea di frazionamento con andamento ovest-est per uno scorporo dal mappale 37 del foglio 44 di Ha. 2.73.59, con un reddito dominicale di L. 1.846,67 e col mappale 38 del foglio 44 fino alla strada Dei Cantoni seguendo poi detta strada in direzione nord fino ad incontrare il condotto Madonna, ed infine con direzione est-ovest col suddetto condotto Madonna;

Est: con il menzionato condotto Madonna, con tratto di strada Belfiore e tratto via Albieri;

Sud: con tratto della menzionata strada Belfiore, poscia con tratto del condotto Zagarino ed infine con un tratto della strada del Boscone;

Ovest: con ragioni Ricci Francesco (foglio 48, mappale 1), indi con ragioni Campanati (foglio 44, mappale 27), poi con un tratto della strada Albieri.

Indennità di espropriazione offerta al sig. Barillari L. 6.391.788,50 (seimilionitrecentonovantunomilasettecentottantotto e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Barillari Devargas fu Augusto, in comune di Migliarino (piano numero 209/1) (provincia di Ferrara), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Cantoni	44	29(p)	—	Seminativo	I	7	68	46	6.339,76
Id.	44	30	—	Fabbricato rurale macero	—	0	07	60	—
Id.	44	31	—	Fabbricato rurale	—	0	06	30	—
Selliera	44	40	—	Seminativo	II	1	55	20	1.047,60
Id.	44	41	—	Fabbricato rurale	—	0	04	00	—
Podere	44	38	—	Seminativo	II	5	12	50	3.459,37
Alvieri	44	37(p)	—	Id.	II	0	25	71	173,60
				Totali		14	79	77	11.020,33

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con restanti ragioni Barillari (foglio 44, mappale 29 parte), secondo una linea di frazionamento, con andamento ovest-est, parallela alla linea di divisione fra i mappali 29 e 40 del foglio 44;

Est: con la strada Dei Cantoni;

Sud: con espropriande ragioni Barillari (foglio 44, mappale 37 parte);

Ovest: con la strada degli Albieri e con restanti ragioni Barillari (foglio 44, mappali 66 e 29 parte).

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1538.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Bianchi Giuseppe fu Edoardo, in comune di Codigoro (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Bianchi Giuseppe fu Edoardo, per i terreni ricadenti nel comune di Codigoro (provincia di Ferrara);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Bianchi Giuseppe fu Edoardo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Codigoro (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 9.47.29, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 78. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bianchi Giuseppe fu Edoardo (piano n. 253/1), in comune di Codigoro (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO *Partita n. 162*					
T Mezzogoro	15	2(p)	—	Seminativo	III	4	86	30	1.653,42
Id.	15	3(p)	—	Id.	III	4	60	99	1.567,37
				Totali		9	47	29	3.220,79

costituito da una porzione dei terreni di cui alla partita n. 162 del comune di Codigoro, della quale il sig. Bianchi Giuseppe è condomino per 3/5, porzione che è rappresentata dai mappali sottoindicati, e che va imputata alla quota ideale spettante al sig. Bianchi Giuseppe predetto.

I terreni di cui ai mappali sopradescritti, fatta astrazione del mappale 1 di proprietà di terzi ancorchè intercluso, costituiscono un sol corpo che confina:

Nord: con lo scolo Seminiato;

Est: con ragioni Bianchi Desdemona (foglio 16, mappali 4/*b*, 4/*c*, 4/*d*);

Sud ed *ovest*: con restanti ragioni Bianchi (foglio 15, mappale 3 parte), secondo una linea spezzata di frazionamento con andamento est-ovest, per un primo tratto, sul prolungamento della linea di divisione dei mappali 2 e 3 del foglio 15, indi volgendo al nord sino ad incontrare lo scolo Seminiato, per uno scorporo dal mappale 3, di Ha. 4.60.99, per un reddito dominicale di L. 1.567,37).

Indennità di espropriazione offerta al sig. Bianchi Giuseppe fu Edoardo L. 1.046.756,75 (unmilionequarantaseimilasettecentocinquantasei e cent. 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1539.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Biffi Antonia fu Francesco, vedova Garbagnati, in comune di Codigoro (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Biffi Antonia fu Francesco vedova Garbagnati, per i terreni ricadenti nel comune di Codigoro (provincia di Ferrara);

Udito il parere, in data 9 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Biffi Antonia fu Francesco, vedova Garbagnati, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Codigoro (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 88.14.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 22. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Biffi Antonia fu Francesco, vedova Garbagnati (piano n. 23/1), in comune di Codigoro (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO *Partita n. 177*					
Cirenaica	23	15	—	Seminativo	III	14	66	00	4.984,40
Id.	23	39	—	Fabbricato rurale	—	1	08	70	—
Tenuta Schiavi	24	2	—	Seminativo	III	29	91	70	10.171,78
Id	24	3	—	Id.	IV	24	19	90	4.597,81
Cirenaica	23	62	—	Id.	II	6	83	30	3.416,50
Id.	23	41	—	Id.	II	11	44	90	5.724,50
				Totali		88	14	50	28.894,99

I terreni ed i relativi fabbricati descritti nell'elenco di cui sopra formano un sol corpo che confina:

Nord: con ragioni Cecchetti Umberto Giuseppe fu Antonio (foglio 16, mappale 340) e Baratto Carlo fratelli sorelle fu Domenico (foglio 28, mappale 1);

Est: con canale Fantina;

Sud: col canaletto Gran Linea;

Ovest: con ragioni Zaghi Giorgio ed Ugo fu Luigi (foglio 23, mappale 36), Prebenda Parrocchiale di Mezzagora (foglio 23, mappale 22), Toschi Angelo fu Adriano (foglio 23, mappale 21), Toschi Gibeardo, Silvio, Iride, Irma e Maria fratelli e sorelle fu Arcangelo e condomini (foglio 23, mappale 16) e Stroforini Luigi fu Raffaele (foglio 23, mappale 80) e per un breve tratto il condotto Sbregavalle.

Indennità di espropriazione offerta alla signora Biffi Antonia L. 9.254.302,95 (novemilioniduecentocinquantaquattromilatrecentodue e cent. 95), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1540.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Bonfiglioli Renzo di Giacomo, in comune di Copparo (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n 339;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Bonfiglioli Renzo di Giacomo, per i terreni ricadenti nel comune di Copparo provincia di Ferrara);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Bonfiglioli Renzo di Giacomo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Copparo (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 46.27.68, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 23. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bonfiglioli Renzo di Giacomo (piano n. 142/1), in comune di Copparo (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO *Partita n.* 196					
Lanternazza	124	11	—	Seminativo	III	11	17	08	5.473,69
Id. . .	124	12	—	Id. .	IV	35	10	60	12.989,22
				Totali		46	27	68	18.462,91

I terreni descritti nell'elenco di cui sopra formano un sol corpo che confina:
Nord-ovest e *nord-est*: con ragioni Soc. An. «Zenzalino» (foglio 124, mappali 8, 9, 10, 1, 5, 2);
Sud: con il canale Brusabò.

Indennità di espropriazione offerta al sig. Bonfiglioli Renzo L. 6.102.969,50 (seimilionicentoduemilanovecentosessantanove e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1541.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Bonfiglioli Renzo di Giacomo, in comune di Formignana (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Bonfiglioli Renzo di Giacomo, per i terreni ricadenti nel comune di Formignana (provincia di Ferrara);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Bonfiglioli Renzo di Giacomo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Formignana (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 63.39.05, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionati, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 24. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bonfiglioli Renzo di Giacomo (piano n. 143/2), in comune di Formignana (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO *Partita n. 142*					
Poss. Obizzi	1	34	—	Seminativo	III	9	97	60	5.237,40
Id	1	35	—	Fabbricato rurale	—	1	83	80	—
Poss. n. 96	2	1(p)	—	Prato	II	0	64	22	88,76
Id.	2	2(p)	—	Seminativo	III	23	66	13	11.357,41
Brazzolo	2	84	—	Prato	II	0	06	40	14,08
Obizzi	2	85	—	Seminativo	III	22	42	40	11.212 —
Id.	4	49	—	Id.	III	4	78	50	2.631,75
				Totali	.	63	39	05	30.541,40

I terreni ed i relativi fabbricati rurali sopradescritti, formano un sol corpo che confina:

Nord-est: con restanti ragioni Bonfiglioli (foglio 1, mappale 26, e foglio 2, mappale 2 parte); con un tratto del canale Brusabò e con ragioni Delfini Resvilda fu Achille (foglio 2, mappale 3);

Sud-est: con ragioni Delfini Resvilda fu Achille (foglio 2, mappale 45), Granata Giovanni e Alberto fu Alfredo (foglio 2, mappali 3 e 4), Bernardi Giovanni (foglio 4, mappale 76) e Malatesta (foglio 5, mappali 3 e 5, e foglio 4, mappale 58);

Sud-ovest: con restanti ragioni Bonfiglioli (foglio 4, mappale 54, e foglio 1, mappale 33);
Nord-ovest: con restanti ragioni Bonfiglioli (foglio 2, mappali 2 parte e 1 parte), secondo una linea di frazionamento con andamento sud-ovest-nord-est parallela alla linea di divisione fra i mappali 2 del foglio 2 e 26 del foglio 1, per uno scorporo del mappale 2, di Ha. 23.66.13, con reddito dominicale di L. 11.357,41, e del mappale 1, di Ha. 0.64.22, con reddito dominicale di L. 88,76.

Indennità di espropriazione offerta al sig. Bonfiglioli Renzo L. 9.777.361,60 (novemilionisettecentosettantasettemilatrecentosessantuno e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1542.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Borghesi Domenico fu Angelo, in comune di Taglio di Po (Rovigo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Borghesi Domenico fu Angelo, per i terreni ricadenti nel comune di Taglio di Po (provincia di Rovigo);

Udito il parere, in data 9 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Borghesi Domenico fu Angelo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Taglio di Po (provincia di Rovigo), per una superficie di ettari 16.40.79, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 25. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Borghesi Domenico fu Angelo (piano n. 245/1), in comune di Taglio di Po (provincia di Rovigo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Num ro di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
CORPO UNICO — *Partita n.* 1523									
	23	156	—	Seminativo arborato	II	1	28	00	701 —
	23	161	—	Pascolo	II	0	10	00	8 —
	23	35	—	Seminativo	III	8	61	61	3.877,25
	23	88(p)	—	Seminativo arborato	II	6	41	18	3,526,52
				Totali	.	16	40	79	8.115,77

I terreni di cui ai mappali sopradescritti, ancorchè divisi da una strada privata di ragioni Borghesi, costituisce un sol corpo che confina:

Nord: con ragioni Dainesi Emilio (foglio 23, mappali 160 e 155);
Est: con restanti ragioni Borghesi (foglio 23, mappale 38);
Sud: con restanti ragioni Borghesi (foglio 23, mappale 88 parte), secondo una linea di frazionamento normale alla divisoria fra i mappali 38 ed 88 per lo scorporo di Ha. 6.41.18, con un reddito di L. 3.526,52 dal predetto mappale 88 e con il vecchio scolo Veneto;
Ovest: con la strada comunale di San Basilio.

Indennità di espropriazione offerta al sig. Borghesi Domenico fu Angelo, L. 2.775.370,25 (duemilionisettecentosettantacinquemilatrecentosettanta e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1543.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Campanati Antonio di Alghisio, in comune di Formignana (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Campanati Antonio di Alghisio, per i terreni ricadenti nel comune di Formignana (provincia di Ferrara);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra, e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Campanati Antonio di Alghisio, per i terreni ricadenti nel comune di Formignana (provincia di Ferrara), della superficie di ettari 50.67.25, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 del presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 36.78.14, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 13.89.11.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decerti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 79. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Campanati dott. Antonio di Alghisio (piano n. 57/1), in comune di Formignana (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO *Partita n.* 616					
Manzuoli	24	1	—	Fabbricato rurale macero	—	0	23	70	—
Id.	24	2	—	Prato	II	1	00	50	331,65
Id	24	4	—	Seminativo	III	15	98	90	9.193,67
Id.	24	5	—	Vigneto	II	0	50	70	354,90
Id.	24	6	—	Fabbricato rurale	—	0	89	80	—
Id.	24	7	—	Seminativo	III	0	25	80	154,80
Id.	24	8	—	Prato	II	0	40	40	125,24
Id.	24	19(p)	—	Seminativo	II	17	48	34	13.112,55
				Totali . .		36	78	14	23.272,81

I terreni di cui ai mappali sopraelencati costituiscono un unico corpo che confina:

Nord: con ragioni Brunello Bruno e fratelli di Vincenzo (foglio 24, mappale 25 e foglio 24, mappale 9);

Est: con ragioni Brunello Bruno e fratelli di Vincenzo (foglio 24, mappale 9), e ragioni Caldironi Secondo fu Giovanni (foglio 24, mappale 26 del comune di Formignana), poscia con ragioni Monari Desolina fu Giuseppe (foglio 87, mappale 3 del comune di Iolanda di Savoia), indi con la strada comunale Tresigallo-Gherardi;

Sud: con la strada comunale Palazzo;

Ovest: con restanti ragioni Campanati (foglio 24, mappale 19 parte), secondo una linea spezzata di frazionamento in un primo tratto con direzione sud-nord parallela alla divisoria fra i mappali 18 e 19 del foglio 24 e per un secondo, con direzione est-ovest lungo la capezzagna che in detta direzione attraversa l'intera proprietà, per uno scorporo dal suddetto mappale 19 di Ha. 17.48.34, con un reddito dominicale di L. 13 112,55, indi sempre con restanti ragioni Campanati (foglio 24, mappali 18, 13, 21), ed infine con lo scolo consorziale Mesola.

Indennità di espropriazione offerta al sig. Campanati dott. Antonio, L. 7.213.970,80 (settemilioniduecentotredicimilanovecentosettanta e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Campanati Antonio di Alghisio (piano n. 57/1), in comune di Formignana (provincia di Ferrara), costituenti il terzo residuo da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Manzuoli	24	18(p)	—	Seminativo arborato	II	12	18	05	10.353,46
Id.	24	19(p)	—	Seminativo . . .	II	1	71	06	1.282,95
				Totali		13	89	11	11.636,41

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con restanti ragioni Campanati (foglio 24, mappale 18 parte), secondo una linea di frazionamento, con andamento ovest-est, in proseguimento del tratto della strada comunale Grotta;

Est: con espropriande ragioni Campanati (foglio 24, mappale 19 parte);

Sud: con la strada comunale Palazzi;

Ovest: con i mappali 70 e 83 del foglio 22, indi con la strada comunale Grotta.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1544.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Catalano Gonzaga di Cirella Francesco fu Adriano, in comune di Argenta (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Catalano Gonzaga di Cirella Francesco fu Adriano, per i terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Catalano Gonzaga di Cirella Francesco fu Adriano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 30.75.55, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 80. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Catalano Gonzaga di Cirella Francesco fu Adriano (piano n. 223/1), in comune di Argenta (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO *Partita n. 3047*					
Gobbi Bersana	3	30(p)	—	Seminativo arborato	I	8	67	80	8.244,10
Bersana	3	31	—	Fabbricato rurale	—	1	55	80	—
Id.	3	33	—	Seminativo arborato	II	16	61	50	13.292 —
Bersanina	6	4(p)	—	Id.	III	3	90	45	2.245,11
				Totali	.	30	75	55	23.781,21

I terreni di cui ai mappali sopradescritti, costituiscono un solo corpo che confina:

Nord: con il Nuovo Scolo, detto scolo Bolognese;

Est: con restanti ragioni Catalano Gonzaga (foglio 6, mappale 2);

Sud: con restanti ragioni Catalano Gonzaga (foglio 6, mappale 4 parte), secondo una linea di frazionamento con andamento est-ovest in coincidenza con la mezzaria della capezzagna, per uno scorporo di Ha. 3.90.45, con un reddito dominicale di L. 2.245,11, indi con il condotto Abbazie Fossa Bersana;

Ovest: con restanti ragioni Catalano Gonzaga (foglio 3, mappale 30 parte), secondo una linea di frazionamento con andamento nord-sud, normale al condotto Abbazie, per uno scorporo di Ha. 8.67.80, con reddito dominicale di L. 8.244,10.

Indennità di espropriazione offerta al sig. Catalano Gonzaga di Cirella Francesco, L. 6.977.918,15 (seimilioninovecentosettantasettemilanovecentodiciotto e cent. 15), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1545.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Cesari Agostino fu Giuseppe, in comune di Portomaggiore (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Cesari Agostino fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Portomaggiore (provincia di Ferrara);

Udito il parere, in data 9 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Cesari Agostino fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Portomaggiore (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 8.77.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 19. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cesari Agostino fu Giuseppe (piano n. 124/1), in comune di Portomaggiore (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO — *Partita n.* 356									
Cornalone . .	143	11(p)	—	Seminativo	III	8	77	10	5.043,30

Il terreno descritto nell'elenco di cui sopra forma un solo corpo che confina:

Nord-est: con restanti ragioni Cesari (foglio 143, mappale 9);
Sud-est: con la strada comunale delle Ville;
Sud-ovest: con lo scolo Galavronara;

Nord-ovest: con restanti ragioni Cesari (foglio 143, mappale 11 parte), secondo una linea spezzata di frazionamento in un primo tratto con andamento sud-ovest-nord-est, coincidente con la mezzaria della capezzagna, del mappale 11, indi con direzione sud-est parallelamente allo scolo Galavronara ed ancora con andamento nord-est parallelamente alla strada comunale delle Ville, per uno scorporo dal mappale 11 di Ha. 8.77.10, con un reddito dominicale di L. 5.043,30.

Indennità di espropriazione offerta al sig. Cesari Agostino, L. 1.613.856,05 (*un milioneseicentotredicimilaottocentocinquantasei* e cent. 5), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1546.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Cividalli Anna Elvira, Cividalli Miriam, Cividalli Carla, sorelle di Giorgio, in comune di Copparo (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Cividalli Anna-Elvira, Cividalli Miriam, Cividalli Carla, sorelle di Giorgio (in ragione di 1/3 ciascuna), per i terreni ricadenti nel comune di Copparo (provincia di Ferrara);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Cividalli Anna-Elvira, Cividalli Miriam, Cividalli Carla, sorelle di Giorgio (in ragione di 1/3 ciascuna), relativo ai terreni ricadenti nel comune di Copparo (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 9.11.22, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 76. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cividalli Anna Elvira, Cividalli Miriam, Cividalli Carla, sorelle di Giorgio, in ragione di 1/3 ciascuna giusta la rispettiva quota di condominio della partita 197 del comune di Copparo (piano n. 217/1), in comune di Copparo (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO *Partita n. 197*					
Muraglione	26	36(p)	—	Seminativo	III	9	11	22	5.011,71

Il terreno di cui al mappale parte sopradescritto costituisce un solo corpo che confina:

Nord: con la strada comunale Piumana via Bassa;

Est: col condotto Piumana;

Sud: con la Fossetta Piumana;

Ovest: con restanti ragioni sorelle Cividalli (foglio 26, mappale 36 parte), secondo una linea di frazionamento parallela al condotto Piumana per lo scorporo dal mappale 36 di Ha. 9.11.22, con reddito dominicale di L. 5.011,71.

Indennità di espropriazione globale offerta alle signore Cividalli Carla, Cividalli Anna Elvira, Cividalli Miriam, sorelle di Giorgio, L. 1.603.747,20 (unmilioneseicentotremilasettecentoquarantasette e cent. 20), da corrispondersi in ragione di 1/3 in relazione cioè alle loro rispettive quote di condominio da corrispondersi in ragione di 1/3 in relazione cioè alle loro rispettive quote di condominio, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1547**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Cometti Pasquale fu Antonio, in comune di Mesola (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Cometti Pasquale fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Mesola (provincia di Ferrara);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 9 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Cometti Pasquale fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Mesola (provincia di Ferrara), della superficie di ettari 49.25.47, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 34.08.24; sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 15.17.23.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il gorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 77. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cometti Pasquale fu Antonio (piano n. 145/1), in comune di Mesola (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO *Partita n.* 1594					
Randola	3	10 (p)	—	Seminativo	II	21	00	84	10.294,09

Il terreno di cui al mappale sopradescritto confina:

Nord-ovest: con ragioni Callegari Primo (foglio 3, mappale 4), indi con ragioni Milano Rio fu Vittorio Francesco (foglio 3, mappale 51), ed infine con ragioni Zeneghetti Angelo fu Antonio (foglio 3, mappale 9);

Est: con l'argine del Canal Bianco;

Sud-est: con restanti ragioni Cometti (foglio 3, mappale 10 parte), secondo una linea di frazionamento con direzione sud-ovest-nord-est parallela alla linea di divisione fra i mappali 5 del foglio 4 e 10 del foglio 3, per uno scorporo della parte settentrionale del mappale 10 del foglio 3, di Ha. 21.00.84, con un reddito dominicale di L. 10.294,09;

Sud-ovest e *ovest*: con ragioni Callegari Primo (foglio 3, mappale 40), poscia con ragioni Grigotti Sante di Ernesto (foglio 3, mappale 5).

Indennità di espropriazione offerta al sig. Cometti Pasquale per il 1° corpo L. 3.088.227 (tremilioniottantottomiladuecentoventisette), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Garbina	3	14	—	Prato	II	0	58	40	198,56
Id.	3	15	—	Seminativo	III	5	16	00	1.857,60
Id.	3	17	—	Id.	III	0	97	10	378,69
Id.	3	18	—	Id.	III	1	29	80	480,26
Id.	3	19	—	Fabbricato rurale	—	1	12	30	—
Id.	3	20	—	Seminativo	III	0	20	30	75,11
Id.	3	21	—	Id.	II	0	74	10	444,60
Id.	3	22	—	Id.	III	0	41	60	153,92
Id.	3	23	—	Bosco ceduo	unica	0	47	80	26,29
Id.	3	32	—	Seminativo	III	0	97	60	380,64
Id.	3	33	—	Prato	II	0	17	00	54,40
Id.	3	34	—	Vigneto	II	0	95	40	524,70
				Totali . . .		13	07	40	4.574,77

I terreni ed i relativi fabbricati rurali sopradescritti formano un solo corpo che confina:

Nord-est ed est: con ragioni Demanio dello Stato (foglio 3, mappale 24), e con ragioni Camisotti Giulio di Massimiliano (foglio 3, mappale 16);

Sud: con ragioni Callegari Primo fu Giacomo (foglio 5, mappale 5);

Sud-ovest e *ovest*: con l'argine del Canal Bianco e con ragioni Menegatti Umberto (foglio 3, mappale 13).

Indennità di espropriazione offerta al sig. Cometti Pasquale per il 2° corpo, L. 1.518.063,10 (unmilionecinquecentodiciottomilasessantatre e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	21	00	84	10.294,09
2° Corpo	13	07	40	4.574,77
In complesso	34	08	24	14.868,86

L'indennità di espropriazione offerta al sig. Cometti Pasquale per i due corpi di cui sopra, è di complessive L. 4.606.290,10 (quattromilioniseicentoseimiladuecentonovanta e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cometti Pasquale fu Antonio (piano n. 145/1), in comune di Mesola (provincia di Ferrara), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Canova	4	5(p)	—	Seminativo	II	1	19	27	584,40
Randola	3	10(p)	—	Id.	II	13	97	96	6.850,03
					Totali	15	17	23	7.434,43

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con restanti ragioni Cometti Pasquale (foglio 3, mappale 10), secondo la linea di confinazione della zona espropriata;

Est: con l'argine del Canal Bianco;

Sud: con restanti ragioni Cometti (foglio 4, mappale 5 parte), prima in coincidenza della linea di demarcazione fra i mappali 10 del foglio 3 e 5 del foglio 4, poi secondo una linea spezzata di frazionamento per un primo tratto, con direzione verso sud, parallela al lato ovest del mappale 5 e per un secondo di nuovo con direzione parallela alla linea di demarcazione fra i mappali 10 del foglio 3 e 5 del foglio 4);

Ovest: con ragioni Camisotti Piulis (foglio 4, mappale 16), e Callegari Primo (foglio 3, mappale 4).

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1548.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Cometti Luigi fu Antonio, in comune di Ariano Polesine (Rovigo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339:

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Cometti Luigi fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Ariano Polesine (provincia di Rovigo);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 9 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Cometti Luigi fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Ariano Polesine (pro-

vincia di Rovigo), della superficie di ettari 52.34.87, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 35.01.19, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 17.33.68.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 119. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cometti Luigi fu Antonio (piano n. 181/1), in comune di Ariano Polesine (provincia di Rovigo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO *Partita n. 2514*					
	14	22(p)	—	Seminativo	II	12	93	31	8.083,10
	14	29	—	Id.	II	10	14	08	6.338,00
	14	44	—	Prato	I	0	86	55	519,30
	14	32	(b)	Seminativo	I	0	38	40	268,80
	14	60	—	Vigneto	II	0	45	80	448,62
	14	31	—	Fabbricato rurale	—	0	02	20	—
	14	63	(a)	Seminativo	I	2	16	00	1.512,00
	14	30	—	Fabbricato rurale	—	0	84	67	—
				Partita n. 1428					
	14	28	—	Seminativo	II	4	45	62	2.785,12
	14	43	—	Id.	II	2	74	56	1.716,06
				Totali . . .		35	01	19	21.671,00

I terreni ed i relativi fabbricati rurali di cui ai mappali sopradescritti, costituiscono un sol corpo che confina:

Nord: con ragioni Smanio Antonio (foglio 14, mappale 46/*b*);
Est e *nord-est*: con restanti ragioni Cometti Luigi per un primo tratto, col lato di ovest del mappale 47 del foglio 14, poi secondo una linea di frazionamento del mappale 22 con direzione nord-sud fino allo scolo consorziale della Linea, per uno scorporo dal detto mappale 22 del foglio 14, di Ha. 12.93.31, con un reddito dominicale di L. 8.083,10, indi lo scolo consorziale della Linea;
Sud-est e *sud-ovest*: con lo scolo consorziale Linea e con ragioni Società Anonima Ravennate Metano (foglio 14, mappali 32/*a* e 63/*b*), poi con la strada comunale degli Arginelli;
Ovest: con ragioni Mantovani Elio (foglio 13, mappali 17 e 12), e Zanella Lina (foglio 13, mappale 11), ed infine con ragioni Zanella Nello (foglio 14, mappale 21).

Indennità di espropriazione offerta al sig. Cometti Luigi, L. 6.822.369 (seimilioniottocentoventiduemilatrecentosessantanove), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cometti Luigi fu Antonio (piano n. 181/1), in comune di Ariano Polesine (provincia di Rovigo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
	14	47	—	Seminativo	II	6	94	77	4.342,31
	14	22(p)	—	Id.	II	10	38	91	6.493,24
				Totali		17	33	68	10.835,55

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con ragioni Smanio Antonio (foglio 14, mappale 46/*b*);

Est: con ragioni Bondesani Selis (foglio 14, mappale 45), Turniati Marcella (foglio 14, mappale 73), Nicolò Bruno (foglio 14, mappali 74 e 78), indi con restanti ragioni Cometti Luigi (foglio 14, mappale 22 parte), secondo una linea spezzata di frazionamento che delimita una porzione rettangolare da estromettere di Ha. 2.07.56, poscia riprendendo la direzione verso sud, in coincidenza con la linea fra i mappali 22 e 59 del foglio 14, fino allo scolo della Linea;

Sud-ovest: con lo scolo consorziale della Linea;

Ovest: con restanti ragioni Cometti Luigi (foglio 14, mappale 22 parte), secondo la linea di confinazione della zona espropriata.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1549.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Ferri Anna detta Angiolina fu Enea, vedova Zucchini in Grossi, in comune di Portomaggiore (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951 n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Ferri Anna detta Angiolina, fu Enea, vedova Zucchini in Grossi, per i terreni ricadenti nel comune di Portomaggiore (provincia di Ferrara);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Ferri Anna detta Angiolina fu Enea, vedova Zucchini in Grossi, per i terreni ricadenti nel comune di Portomaggiore (provincia di Ferrara), della superficie di ettari 177.01.20, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 125.98.25, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge

21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 51.02.95.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 20. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ferri Anna detta Angiolina fu Enea, vedova Zucchini in Grossi (piano n. 45/1), in comune di Portomaggiore (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO *Partita n. 487*					
Massa	144	8 (p)	—	Seminativo	III	7	72	05	4.439,26
Cavallarola	144	11	—	Frutteto	II	0	61	40	798,20
Fornace	146	2	—	Prato	III	1	91	00	420,20
Id.	144	3	—	Fabbricato rurale macero	—	0	26	60	—
Id.	144	4	—	Fabbricato rurale	—	0	85	50	—
Id.	144	5	1	Porz. fabbricato rurale	—	—	—	—	—
Cavallarola	144	6	—	Fabbricato rurale	—	0	84	00	—
Fornace	144	7	—	Seminativo	IV	61	42	80	27.642,60
Carreggiata	148	1	—	Fabbricato rurale	—	0	76	40	—
Palazzina	148	2	—	Seminativo	IV	50	73	50	22.830,75
Id.	148	5	—	Fabbricato rurale	—	0	85	00	—
				Totali . .		125	98	25	56.131,01

I terreni sopradescritti, costituiscono, fatta astrazione del fabbricato da accertare all'urbano in esso intercluso, un unico corpo il quale confina:

Nord e *nord-est*: con lo scolo Bolognese, con ragioni Micheli Elide di Cesare e condomini (foglio 146, mappale 8 e foglio 148, mappale 3);

Est: con l'argine del Mezzano;

Sud e *sud-ovest*: con i mappali 9, 13 del foglio 159 e con lo scolo consorziale Galavronara;

Nord-ovest: con restanti ragioni Ferri Anna (foglio 144, mappale 8 parte), secondo una linea spezzata di frazionamento seguente, per un primo tratto, la capezzagna che con direzione sud-ovest-nord-est parallelamente alla linea divisoria fra i mappali 8 e 2 del foglio 144 raggiunge la capezzagna che, partendo dal caseggiato Villa, attraversa l'intera proprietà, parallelamente al canale Galavronara, indi detta capezzagna in direzione nord-sud fino a dipartirsi perpendicolarmente da questa, per uno scorporo dal mappale 8 del foglio 144, di Ha. 7.72.05, con un reddito dominicale di L. 4.439,26.

Indennità di espropriazione offerta alla signora Ferri Anna, L. 19.002.483,20 (diciannovemilioniduemilaquattrocentottantatre e cent. 20) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ferri Anna detta Angiolina fu Enea, vedova Zucchini in Grossi, in comune di Portomaggiore, (piano n. 45/1), (provincia di Ferrara), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
La Villa	144	2	—	Seminativo . .	III	1	67	70	964.28
Id.	144	3	—	Fabbricato rurale macero	—	0	28	40	—
Ca' Massa	144	5	—	Fabbricato rurale .	—	0	72	20	—
Id.	144	6	—	Fabbricato rurale macero	—	0	06	70	—
La Villa	144	7	—	Fabbricato rurale	—	0	64	00	—
Massa	144	13	—	Seminativo . .	III	11	75	60	6.759,70
Id.	144	9	—	Fabbricato rurale macero	—	0	16	50	—
Ardita	144	10	—	Fabbricato rurale . .	—	0	34	20	—
Massa	144	8(p)	—	Seminativo . . .	III	35	37	65	20.341,52
				Totali	.	51	02	95	28.065,50

I sopradescritti terreni confinano:

Nord e *nord-est*: con lo scolo Bolognese;
Sud: con restanti ragioni Ferri Anna secondo la linea di confinazione della zona esproprianda;
Sud-ovest: con lo scolo Galavronara;
Nord-ovest: con la strada comunale Villa.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1550.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Finzi Marcello fu Pio, in comune di Migliarino (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339;

In virtù della delegazione concessa degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Finzi Marcello fu Pio, per i terreni ricadenti nel comune di Migliarino (provincia di Ferrara):

Udito il parere, in data 9 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Finzi Marcello fu Pio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Migliarino (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 7.02.82, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 47. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Finzi prof. Marcello fu Pio (piano n. 161/1), in comune di Migliarino (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO *Partita n.* 163					
Vegra	48	23	—	Fabbricato rurale macero	—	0	21	00	—
Id.	48	24	—	Seminativo	II	3	38	30	2.283,52
Id.	48	25	—	Fabbricato rurale macero	—	0	08	70	—
Id.	48	26	—	Id.	—	0	11	60	—
				Totali		3	79	60	2.283,52

I terreni ed i relativi fabbricati rurali di cui ai mappali sopradescritti, costituiscono un sol corpo che confina:

Nord: con il condotto Zagarino;

Est: per un tratto con la via di Albieri e per il restante tratto con ragioni Bruni Achille di Giuseppe (foglio 48, mappale 12);

Sud: con la via della Pioppa;

Ovest: con ragioni Benazzi Fernando fu Luigi (foglio 48, mappale 27).

Indennità di espropriazione offerta al sig. Finzi prof. Marcello fu Pio, per il 1° corpo, L. 662.220,80 (seicentosessantaduemiladuecentoventi e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO *Partita n.* 163					
Olmo	47	22(p)	—	Seminativo	I	3	23	22	2.667,21

Il terreno di cui al mappale parte sopradescritto, costituisce un sol corpo che confina:

Nord: con la strada comunale di Cantalupo;

Est: con la strada comunale di Mezzavia;

Sud e ovest: con restanti ragioni Finzi Marcello (foglio 47, mappale 22 parte), secondo una linea spezzata di frazionamento per un tratto con direzione est-ovest sul prolungamento della divisoria fra il suddetto mappale 22 ed il mappale 19, per il tratto restante con direzione sud-nord, parallela alla strada comunale di Mezzavia, per uno scorporo dal mappale 22, di Ha. 3.23.22, con un reddito dominicale di L. 2.267,21.

Indennità di espropriazione offerta al sig. Finzi prof. Marcello fu Pio, per il 2° corpo, L. 733.482,75 (settecentotrentatremilaquattrocentottantadue e cent. 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	3	79	60	2.283,52
2° Corpo	3	23	22	2.667,21
In complesso	7	02	82	4.950,73

L'indennità offerta al sig. Finzi prof. Marcello, per i due corpi di cui sopra, viene confermata in complessive L. 1.395.703,55 (unmilionetrecentonovantacinquemilasettecentotre e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1551.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Golinelli Silvio fu Luigi, in comune di Comacchio (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Golinelli Silvio fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Comacchio (provincia di Ferrara);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Golinelli Silvio fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Comacchio (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 27.23.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 75. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Golinelli Silvio fu Luigi, (piano n. 134/2), in comune di Comacchio (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO *Partita n. 926*					
Luogo Santo	40	54	—	Vigneto	III	2	95	20	1.180,80
Id.	40	55	—	Porzione fabbricato rurale con diritto alla corte n. 56	—	—	—	—	—
Id.	40	58	—	Seminativo arborato	IV	4	22	40	1.351,68
Id.	40	59	—	Id.	IV	0	65	00	208 —
Id.	40	60	—	Vigneto	IV	4	82	80	1.207 —
Casa Bianca	40	61	—	Fabbricato rurale	—	0	04	30	—
Id.	40	64	—	Id.	—	0	14	70	—
Id.	40	65	—	Incolto produttivo	unica	0	21	70	5,43
Id.	40	66	—	Seminativo arborato	IV	4	88	80	1.564,16
Ca' Motta	40	68	—	Fabbricato rurale	—	0	07	20	—
Motta	40	70	—	Vigneto	III	0	38	20	152,80
Ballola	40	75	—	Pascolo	II	0	17	60	12,32
Id.	40	87	—	Id.	III	0	13	00	3,25
Id.	40	88	—	Id.	III	0	08	00	2 —
Id.	40	89	—	Id.	III	0	08	20	2,05
Luogo Santo	40	57	—	Vigneto	III	0	81	90	327,60
Motta	40	67	—	Seminativo arborato	V	1	19	30	190,88
Id.	40	69	—	Id.	V	2	10	50	336,80
				Totali		22	98	80	6.544,77

I terreni ed i relativi fabbricati rurali di cui ai mappali sopradescritti, fatta astrazione del fabbricato da accertare all'urbano che vi è incluso, costituiscono un sol corpo che confina:

Nord: con ragioni Patrignani Giuseppe (foglio 39, mappali 57, 58, 59, 62, 63, 68, 60);
Est: con ragioni Demanio dello Stato per le opere di bonifica (foglio 40, mappale 86);
Sud: con ragioni Guidi Mario e Ines (foglio 40, mappale 72);
Ovest: con la strada comunale Acciaiuoli.

Indennità di espropriazione offerta al sig. Golinelli Silvio fu Luigi, L. 2.390.119,85 (duemilionitrecentonovantamilacentodiciannove e cent. 85), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO *Partita n. 926*					
Luogo Santo	40	63	—	Pascolo	III	0	58	90	14,73
Motta	40	71	—	Id.	III	2	93	80	73,45
Luogo Santo	40	62	—	Id.	III	0	71	60	17,90
				Totali		4	24	30	106,08

I terreni di cui ai mappali sopradescritti costituiscono un sol corpo che confina:

Nord: con ragioni Patrignani Giuseppe (foglio 39, mappale 75);
Est: con la zona demaniale (foglio 40, mappale 74);
Sud: con ragioni Guidi Mario e Ines fu Rosolino (foglio 40, mappale 73);
Ovest: con ragioni Demanio dello Stato per le opere di bonifica (foglio 40, mappale 86).

Indennità di espropriazione offerta al sig. Golinelli Silvio fu Luigi, L. 42.962,40 (quarantaduemilanovecentosessantadue e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	22	98	80	6.544,77
2° Corpo	4	24	30	106,08
In complesso	27	23	10	6.650,85

L'importo complessivo della indennità offerta al sig. Golinelli Silvio fu Luigi per i due corpi di cui sopra, è di L. 2.433.082,25 (duemilioniquattrocentotrentatremilaottantadue e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1552.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Grandi Pietro fu Pellegrino, in comune di Ravenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Grandi Pietro fu Pellegrino, per i terreni ricadenti nel comune di Ravenna (provincia di Ravenna);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste,

non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste,

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Grandi Pietro fu Pellegrino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ravenna (provincia di Ravenna), per una superficie di ettari 21.53.95, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio 122. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Grandi dott. Pietro fu Pellegrino (piano n. 70/1), in comune di Ravenna, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO *Partita n. 1193 (Sezione)*					
Ravenna Ca' Bianca	214	18	a	Seminativo	IV	3	97	53	2.087,03
Id.	214	11(p)	a	Id.	IV	17	56	42	9.221,23
				Totali . .		21	53	95	11.308,26

I terreni di cui ai mappali sopradescritti, fatta astrazione del mappale 17 del foglio 214 non di proprietà della ditta in oggetto, formano un sol corpo che confina:

Nord e *ovest*: con ragioni Demanio pubblico dello Stato per opere idrauliche di seconda categoria, (foglio 214, mappale 10);

Sud: con lo scolo consorziale Converso;

Est: con una linea di frazionamento che corre con andamento nord-sud parallela alla linea di divisione fra i mappali 11 del foglio 214 e 4 del foglio 215, per una superficie scorporabile di Ha. 17.56.42, con reddito dominicale di L. 9.221,23.

Indennità di espropriazione offerta al sig. Grandi dott. Pietro fu Pellegrino, L. 3.505.560,60 (tremilionicinquecentocinquemilacinquecentosessanta e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1553.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Grandi Giannina fu Pellegrino, in comune di Ravenna, sezione Savio (Ravenna).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Grandi Giannina fu Pellegrino, per i terreni ricadenti nel comune di Ravenna, Sezione Savio (provincia di Ravenna);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Grandi Giannina fu Pellegrino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ravenna, Sezione Savio (provincia di Ravenna), per una superficie di ettari 46.71.92, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 29. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Grandi Giannina fu Pellegrino (piano n. 73/1), in comune di Ravenna (sezione Savio) (provincia di Ravenna), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO *Partita n. 712*					
Via Lunga Cà	57	17	—	Seminativo	V	0	90	40	397,76
Id.	57	24	—	Id.	V	2	14	10	942,04
Id.	57	25	—	Id.	V	0	83	90	369,16
Id.	57	48	—	Pascolo	I	0	08	20	12,71
Id.	57	22	—	Incolto produttivo	unica	1	66	90	63,42
				Totali . . .		5	63	50	1 785,09

I terreni di cui ai mappali sopra descritti costituiscono un sol corpo che confina:

Nord: con ragioni Tarroni Giulio (foglio 57, mappali 44/*b*, e 13/*b*), Cavalli di Porto Corsini della Torre Maria, foglio 57, mappale 40);

Est: per un primo tratto con lo scolo consorziale Acquarà, poi con ragioni Cavalli di Porto Corsini della Torre Maria (foglio 57, mappale 40), indi con ragioni Prebenda Parrocchiale di San Nicandro e Marciano (foglio 57, mappale 26);

Sud: con restanti ragioni Grandi Giannina (foglio 57, mappale 27);
Ovest: con ragioni Cavalli di Porto Corsini della Torre Maria (foglio 57, mappale 15/*d*), e strada comunale Via Lunga.

Indennità di espropriazione offerta alla sig.ra Grandi Giannina fu Pellegrino, L. 584.276,55 (cinquecentoottantaquattromiladuecentosettantasei e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO *Partita n. 712 (Sez. Savio)*					
Ponte Caulli	41	1	—	Seminativo	IV	11	32	50	5.662,50
Via Lunga Cà	57	21	—	Incolto produttivo	unica	4	55	20	172,98
Id.	57	28	—	Fabbricato rurale	—	0	94	10	—
Id.	57	29(p)	b	Seminativo	V	6	35	62	2.796,73
Id.	57	23	—	Pascolo	I	5	19	10	804,61
Cà la Faliana	58	1(p)	—	Seminativo	IV	5	26	50	2.632,49
Via Cà Lunga	57	27	—	Id.	V	6	68	30	2.940,52
Id.	57	46	—	Id.	V	0	77	10	339,24
				Totali		41	08	42	15.349,07

I terreni di cui ai mappali sopra descritti costituiscono un sol corpo che confina:

Nord: con ragioni Prebenda Parrocchiale di San Nicandro e Marciano (foglio 57, mappale 26), Cavalli di Porto Corsini della Torre (foglio 57, mappale 41), Società per azioni Industrie Agricole « Lombarda (foglio 57, mappale 2), ed infine col fosso del Rivalone;
Est: con lo scolo Oriolo, con ragioni Società Anonima Cooperativa Agricola Braccianti e Boari di San Zaccaria (foglio 58, mappali 12 e 11), e comune di Ravenna (foglio 41, mappale 13);
Sud: con lo scolo Oriolo, poi secondo una linea di frazionamento con andamento ovest-est parallela alla linea di suddivisione fra i mappali 1 e 2 del foglio 58, per uno scorporo del mappale 1 del foglio 58, di Ha. 5.26.50, con reddito dominicale di L. 2.632,49, ed infine con ragioni Società Cooperativa Braccianti e Boari di San Zaccaria (foglio 58, mappale 11), con mappale 3 del foglio 58 e mappale 1, foglio 59;
Ovest: con ragioni Ingoli Siro (foglio 57, mappale 29/*a*), Prebenda Parrocchiale SS. Nicandro e Marciano (foglio 57, mappale 26), Filippi Giovanna (foglio 57, mappale 20/*o*), Poletti Armando (foglio 57, mappale 20/*p*), Benini Emilio (foglio 57, mappale 20/*q*), Savoia Antonio (foglio 57, mappale 20/*h*), Guardigni Enrica (foglio 57, mappale 20/*i*).

Indennità di espropriazione offerta alla sig.ra Grandi Giannina fu Pellegrino, L. 4.875.266,60 (quattromilioniottocentosettantacinquemiladuecentosessantasei e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	5	63	50	1.785,09
2° Corpo	41	08	42	15.349,07
In complesso . .	46	71	92	17.134,16

L'importo complessivo della indennità offerta alla sig.ra Grandi Giannina fu Pellegrino, è di L. 5.459.543,15 (cinquemilioniquattrocentocinquantanovemilacinquecentoquarantatre e cent. 15), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1554.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Graziani Pietro fu Francesco, in comune di Argenta (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Graziani Pietro fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Graziani Pietro fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 14.07.22, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 123. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Graziani Pietro fu Francesco, (piano n. 159/1), in comune di Argenta (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO *Partita n.* 2084					
Valle Manica	193	6(p)	—	Seminativo	V	14	07	22	4.221,67

Il terreno di cui al mappale sopradescritto costituisce un sol corpo che confina:
Nord-ovest: con ragioni Massaroli Domenico (foglio 193, mappale 5);
Est: con ragioni Massarenti Domenico (foglio 193, mappale 4);
Sud-est: con restanti ragioni Graziani Pietro (foglio 193, mappale 6 parte), secondo una linea di frazionamento parallela allo scolo Mavezina per uno scorporo dal mappale 6, di Ha. 14.07.22, con reddito dominicale di L. 4.221,67;
Sud-ovest: con la strada vicinale Giuliana.

Indennità di espropriazione offerta al sig. Graziani Pietro fu Francesco, L. 1.562.017,90 (unmilionecinquecentosessantaduemiladiciassette e cent. 90) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1555.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Gualtieri Pietro fu Alberto e Rossetti Giovanni fu Gaetano, in comune di Comacchio (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Gualtieri Pietro fu Alberto, e Rossetti Giovanni fu Gaetano, rispettivamente per le quote del 45,31 % e del 54,69 %, per i terreni ricadenti nel comune di Comacchio (provincia di Ferrara);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. ; 841

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano nei confronti di Gualtieri Pietro fu Alberto e Rossetti Giovanni fu Gaetano, rispettivamente per le quote del 45,31 % e del 54,69 %, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Comacchio (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 5.62.52, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore, il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 81. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gualtieri Pietro fu Alberto e Rossetti Giovanni fu Gaetano, rispettivamente per le quote del 45,31 % e del 54,69 %, in comune di Comacchio (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO *Partita n. 944*					
Valle Isola	36	4(p)	—	Seminativo . .	III	5	62	52	2.193,81

costituito da una porzione di terreno di cui alla partita indivisa n. 944 del comune di Comacchio, per un reddito dominicale corrispondente all'ammontare complessivo di reddito da scorporare nei confronti di Gualtieri Pietro fu Alberto e Rossetti Giovanni fu Gaetano, da imputarsi in ragione delle rispettive quote di reddito scorporabile alle singole quote ideali di ciascun condomino:

Il terreno di cui al mappale parte sopradescritto confina:
Nord: con il canale Capuccini;
Est: con il collettore di Valle Isola;
Sud: con ragioni Mazzotti Terzo e Luigi fu Giuseppe (foglio 43, mappale 6);

Ovest: con restanti ragioni Rossetti e Gualtieri (foglio 36, mappale 4 parte), secondo una linea di frazionamento con andamento nord-ovest, sud-est parallela al collettore di Valle Isola, per uno scorporo dal mappale 4, di Ha 5.62.52, con reddito dominicale di L. 2.193,81.

Quota di reddito dominicale espropriabile a carico di Gualtieri Pietro fu Alberto L. 993,95.

Indennità relativa L. $\frac{723.957,30}{2.193,81} \times 993,95 =$ L. 328.003,50.

Quota di reddito dominicale espropriabile a carico di Rossetti Giovanni fu Gaetano L. 1.199,86.

Indennità relativa L. $\frac{723.957,30}{2.193,81} \times 1.199,86 =$ L. 395.953,80.

Indennità di espropriazione offerta al sig. Gualtieri Pietro fu Alberto, L. 328.003,50 (trecentoventottomilatre e cent. 50); al sig Rossetti Giovanni fu Gaetano, L. 395.953,80 (trecentonovantacinquemilanovecentocinquantatre e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 delal legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. **1556**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Gulinelli Umberto fu Gualtiero, in comune di Portomaggiore (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339,

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Gulinelli Umberto fu Gualtiero, per i terreni ricadenti nel comune di Portomaggiore (provincia di Ferrara);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Gulinelli Umberto fu Gualtiero, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Portomaggiore (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 65.85.87, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 26. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gulinelli Umberto fu Gualtiero (piano n. 37/1), in comune di Portomaggiore (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO *Partita n.* 594					
Prafitta	81	1	—	Seminativo arborato	II	16	36	30	13.908,55
Palazzina	81	3	—	Seminativo	III	14	98	70	8.242,85
Id.	81	7	—	Id.	III	4	65	60	2.560,80
Id.	81	17	—	Prato	II	4	93	80	1.629,54
Id.	81	18	—	Fabbricato rurale macero	—	0	11	60	—
Vigna	80	15(p)	—	Seminativo arborato	I	0	29	57	288,32
Palazzina	81	6	—	Seminativo	III	0	73	00	401,50
Id.	81	13	—	Id.	III	14	59	30	8.026,15
Id.	81	14	—	Vigneto	II	0	32	00	240 —
Id.	81	15	—	Fabbricato rurale	—	0	50	00	—
Id.	81	16	—	Seminativo arborato	III	2	99	40	1.871,25
Id.	80	56(p)	—	Seminativo . . .	II	5	36	60	4.024,50
				Totali . . .		65	85	87	41.193,46

I mappali superiormente descritti costituiscono, a prescindere dalla canalizzazione che l'attraversano, un sol corpo il quale ha i seguenti confini:

Nord: col canale San Nicolò Medelana, indi con restanti ragioni Gulinelli Umberto (foglio 80, parte del mappale 56), secondo una linea di frazionamento con direzione da est a ovest sul prolungamento dal limite di sud della particella 126, per lo scorporo di Ha. 5.36.60, col reddito dominicale di L. 4.024,50 e parte del mappale 15, secondo una linea di frazionamento parallela al confine fra la detta particella 15 e la particella 6, per lo scorporo di Ha 0.29.57, col reddito dominicale di L 288,32), indi con ragioni Migliari Umberto e fratelli fu Lorenzo (foglio 81, mappale 12);

Est con ragioni Migliari Umberto e fratelli fu Lorenzo (foglio 82, mappale 13), e con ragioni Boari ing. Mirco fu Luigi (foglio 82, mappali 21 e 19);

Sud: con la strada comunale di Prafitta e con restanti ragioni Gulinelli in comune di Argenta (foglio n. 6, mappali 12 e 15);

Ovest con ragioni Roncarati fratelli di Mariante (foglio 3 comune di Argenta, mappale 1).

Indennità di espropriazione offerta L 12.720.799,45 (dodicimilionisettecentoventimilasettecentonovantanove e cent. 45), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1557.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Gulinelli Umberto fu Gualtiero, in comune di Argenta (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Gulinelli Umberto fu Gualtiero, per i terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, della Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Gulinelli Umberto fu

Gualtiero, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 6.45.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 30. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gulinelli Umberto fu Gualtiero (piano n. 38/2), in comune di Argenta (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO *Partita n.* 1047					
Prafitta	6	12	—	Seminativo arborato	II	2	34	80	1.878,40
Id.	6	14	—	Fabbricato rurale macero	—	0	24	90	—
Id.	6	15	—	Seminativo	III	2	73	90	1.437,98
Id.	6	16	—	Fabbricato rurale	—	0	90	20	—
Id.	6	17	—	Seminativo arborato	I	0	22	00	203,50
					Totali . . .	6	45	80	3.519,88

I mappali suindicati costituiscono un sol corpo che confina:

Nord: con restanti ragioni Gulinelli in comune di Portomaggiore (foglio 81, mappale 1);
Est: con lo scolo Fossa di Porto;
Sud e *ovest*: con il nuovo scolo Bolognese.

Indennità di espropriazione offerta L. 1.079.469 (unmilionesettantanovemilaquattrocentosessantanove), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1558.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Lolli Guido Alberto fu Tancredi (eredi), in comune di Argenta (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Lolli Guido Alberto fu Tancredi (eredi), per i terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Lolli Guido Alberto fu Tancredi (eredi), relativo ai terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 96.85.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 120. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lolli Guido Alberto fu Tancredi (piano n. 121/1), in comune di Argenta (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO *Partita n.* 1091					
Ponte Canale	164	3	—	Seminativo	IV	47	36	20	20.365,66
Id.	164	5	—	Fabbricato rurale macero	—	0	09	80	—
Id.	164	6	—	Id.	—	0	60	90	—
				Totali		48	06	90	20.365,66

I terreni di cui ai mappali sopradescritti, costituiscono un solo corpo che confina:
Nord: con l'argine dello scolo generale;
Est: con ragioni Bollini Pio fu Giuseppe (foglio 165, mappale 3);
Sud: con lo scolo Scazzerna;
Ovest: con il limite della provincia di Bologna.

Indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo L. 7.026.152,70 (settemilioniventiseimilacentocinquantadue e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO *Partita n.* 1091					
Ponte Canale	164	1	—	Pascolo	II	0	09	80	7,84
S. Caterina	164	4	—	Seminativo	IV	0	55	10	236,93
Id.	164	10	—	Id.	IV	11	16	80	4.802,24
Id.	164	11	—	Fabbricato rurale	—	0	45	20	—
Id.	164	12	—	Fabbricato rurale macero	—	0	10	60	—
Id.	164	13	—	Seminativo	IV	12	78	00	5.495,40
Poss. Scazzerna Nuova	165	36	—	Id.	III	0	83	60	459,80
Id.	165	33(p)	—	Id.	III	22	11	19	12.161,54
Campotto	165	15(p)	—	Id.	III	0	68	61	377,35
				Totali		48	78	90	23.541,10

I terreni di cui ai mappali sopradescritti costituiscono un solo corpo che confina:

Nord: con l'argine del canale Menata;

Est: con restanti ragioni Lolli Guido (foglio 165, mappali 33 parte e 15 parte), secondo una linea spezzata di frazionamento, per un primo tratto con andamento nord-sud parallelamente alla linea di demarcazione fra i mappali 28 e 33 del foglio 165), indi volgendo a ovest in coincidenza con la capezzagna del menzionato mappale 33, poscia con direzione sud sul prolungamento della linea di divisione fra i mappali 33 e 39 del foglio 165, per uno scorporo complessivo di ettari 22.79,80, con un reddito dominicale di L. 12.538,89;

Sud: con la provincia di Bologna;

Ovest: con la provincia di Bologna.

Indennità di espropriazione offerta al sig. Lolli Guido-Alberto, per il 2° corpo L. 7.861.823,30 (settemilioniottocentosessantunomilaottocentoventitre e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	48	06	90	20.365,66
2° Corpo . .	48	78	90	23.541,10
In complesso . .	96	85	80	43.906,76

L'importo della indennità offerta al sig. Lolli Guido-Alberto per i due corpi di cui sopra, è di complessive L. 14.887.976 (quattordicimilioniottocentottantasettemilanovecentosettantasei), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1559.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Michelini Edmondo fu Cesare, in comune di Copparo (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Michelini Edmondo fu Cesare, per i terreni ricadenti nel comune di Copparo (provincia di Ferrara);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Michelini Edmondo fu Cesare, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Copparo (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 14.11.57, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 27. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Michelini Edmondo fu Cesare (piano n. 80/1), in comune di Copparo (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO *Partita n.* 933					
Magazzeno Pacchioni	30	15	—	Fabbricato rurale	—	0	50	60	—
Barchessa Saracco	30	17(p)	—	Seminativo	IV	13	60	97	5.035,58
				Totali		14	11	57	5.035,58

I terreni di cui ai mappali sopradescritti, costituiscono un sol corpo che confina:

Nord: con la strada comunale Smaina;

Est: con restanti ragioni Michelini (foglio 30, mappali 18 e 17 parte), secondo una linea spezzata di frazionamento con andamento, per un primo tratto, nord-sud, parallela alla cavedagna di est e per un secondo tratto con andamento est-ovest in corrispondenza della cavedagna centrale del suddetto mappale 17, per uno scorporo di Ha. 13.60.97 e L. 5.035,58 di reddito dominicale;

Sud: con la fossetta Piumana;

Ovest: con la strada comunale Smaina.

Indennità di espropriazione offerta al sig. Michelini Edmondo fu Cesare, L. 1.686.919,30 (unmilioneseicentottantaseimila novecentodiciannove e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1560.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Ricci Francesco di Luigi, in comune di Migliarino (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Ricci Francesco di Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Migliarino (provincia di Ferrara);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Ricci Francesco di Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Migliarino (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 14.61.74, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 44. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ricci Francesco di Luigi (piano n. 154/1), in comune di Migliarino (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO *Partita n. 321*					
Moscone	48	2	—	Fabbricato rurale macero	—	0	07	60	—
Id.	48	1	—	Seminativo	II	9	90	05	6.682,16
Id.	48	3	—	Prato	I	0	47	20	226,56
Id.	47	24	—	Id.	I	0	01	25	6 —
Rovere	44	15(p)	—	Seminativo	II	2	76	24	1.864,59
Boscone	44	16	—	Id.	II	0	81	70	551,47
Id.	44	18	—	Fabbricato rurale	—	0	57	70	—
				Totali		14	61	74	9.330,78

I terreni ed i relativi fabbricati rurali sopradescritti formano un sol corpo che confina:

Nord-est: con la strada del Boscone;
Est: con ragioni Barillari Devargas (foglio 48, mappale 13);
Sud-sud-est: con ragioni Paliotto Germano (foglio 48, mappale 8), Paliotto Erminio (foglio 48, mappale 71), e con la ferrovia Ferrara-Codigoro;
Nord-ovest: con restanti ragioni Ricci Francesco (foglio 44, mappale 15 parte), secondo una linea di frazionamento con andamento sud-ovest-nord-est parallela alla linea di divisione fra i mappali 16 e 15 del foglio 44, per lo scorporo dal mappale 15, di Ha. 2.76.24, con reddito dominicale di L. 1.864,59.

Indennità di espropriazione offerta L. 2.711.740,20 (duemilionisettecentoundicimilasettecentoquaranta e centesimi 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1561.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Reggiani Romagnoli Carlo fu Lorenzo, in comune di Argenta (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Reggiani Romagnoli Carlo fu Lorenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Reggiani Romagnoli Carlo fu Lorenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 35.68.23, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 43. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Reggiani Romagnoli marchese Carlo fu Lorenzo (piano n. 212/1), in comune di Argenta (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO *Partita n. 2037*					
Valle S. Manocca	167	13(p)	—	Seminativo . .	IV	33	82	45	14.882,80
Id.	167	17(p)	—	Prato .	II	0	45	98	193,11
Id.	167	18	—	Fabbricato rurale . .	—	0	18	70	—
Id.	167	8	—	Seminativo	IV	1	21	10	532,84
				Totali . . .		35	68	23	15.608,75

I terreni ed il relativo fabbricato rurale sopradescritto, formano un sol corpo che confina:
Nord: con ragioni Consorzio Bonifica Renana (foglio 167, mappali 6 e 27), e con un tratto dello scolo Valle Santa;
Sud: con restanti ragioni Reggiani Romagnoli (foglio 167, mappale 13 parte e 17 parte), secondo una linea di frazionamento con andamento est-ovest parallela alla linee di divisione fra i mappali 13 e 22 del foglio 167, per uno scorporo dal mappale 13 di Ha. 33.82.45, con reddito dominicale di L. 14.882,80, e dal mappale 17 di Ha. 0.45.98, con reddito dominicale di L. 193,11;
Ovest: con ragioni Pasquali Maria-Teresa (foglio 167, mappali 20 e 16);
Est: con lo scolo circondario Valle Santa.
Indennità di espropriazione offerta al sig. Reggiani Romagnoli Carlo, L. 5.385.018.75 (cinquemilionitrecentoottantacinquemiladiciotto e cent. 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1562.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Sacerdoti Cesare-Gino e Adele, fratello e sorella, di Giulio, in comune di Codigoro (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Sacerdoti Cesare-Gino e Adele, fratello e sorella di Giulio, per i terreni ricadenti nel comune di Codigoro (provincia di Ferrara);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli

articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Sacerdoti Cesare-Gino e Adele, fratello e sorella di Giulio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Codigoro (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 6.12.36, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 45. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sacerdoti Cesare-Gino e Adele (fratello e sorella) di Giulio (piano n. 172/1), in comune di Codigoro (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
CORPO UNICO *Partita n.* 1355									
Tenuta Valle	30	11(p)	—	Seminativo	III	6	12	36	2.143,25

Il terreno di cui al mappale sopradescritto forma un solo corpo che confina:

Nord: con la nuova strada Gran Linea;

Est: con ragioni Bertotti e Lamberti (foglio 30, mappali 5 e 13);

Sud: con il condotto Sbregavalle;

Ovest: con restanti ragioni Sacerdoti secondo una linea di frazionamento con direzione sud-nord, parallela alla linea di divisione fra i mappali 11 e 13 del foglio 30 e per uno scorporo dal mappale 11 di Ha. 6.12.36, con un reddito dominicale di L. 2.143,25.

Indennità di espropriazione offerta alla sig.ra Sacerdoti Adele, L. 348.494,25 (trecentoquarantottomilaquattrocentonovantaquattro e cent. 25); indennità di espropriazione offerta al sig. Sacerdoti Cesare, L. 348.062 (trecentoquarantottomilasessantadue), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1563.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società per azioni « La Immobiliare » con sede in Lendinara, in comune di Ostellato (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società per azioni « La Immobiliare », con sede in Lendinara, per i terreni ricadenti nel comune di Ostellato (provincia di Ferrara);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli

articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società per azioni « La Immobiliare », con sede in Lendinara, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ostellato (provincia di Ferrara); per una superficie di ettari 6.21.13, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 74. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla Società per azioni « La Immobiliare » con sede in Lendinara (piano numero 216/1), in comune di Ostellato (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO *Partita n.* 684									
Cà Nova . .	61	1(p)	—	Seminativo	III	6	21	13	2.981,44

Il terreno di cui al mappale sopradescritto forma un sol corpo che confina:

Nord-Est: con un tratto del canale Verginese;
Sud-Est: con restanti ragioni Società per Azioni « La Immobiliare » secondo una linea di frazionamento con andamento nord-est-sud-ovest parallela alla linea di divisione fra i mappali 1 e 7 del foglio 61, per uno scorporo dal mappale 1, di Ha. 6.21.13, con un reddito dominicale di L. 2.981,44;
Sud-Ovest: con la strada provinciale Ostellato-Comacchio;
Nord-Ovest: con ragioni Società Anonima « Lodigiana » (foglio 56, mappale 15).

Indennità di espropriazione offerta alla Società « La Immobiliare » L. 939.153,60 (novecentotrentanovemilacentocinquantatre e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1564.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società per azioni « Industrie Agricole Ligure-Lombarda » con sede in Genova, in comune di Ravenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società per azioni « Industrie Agricole Ligure-Lombarda », con sede in Genova, per i terreni ricadenti nel comune di Ravenna (provincia di Ravenna);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società per azioni « Industrie Agricole Ligure-Lombarda », con sede in Genova, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ravenna (provincia di Ravenna), per una superficie di ettari 23.06.74, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 18. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla Società per azioni « Industrie Agricole Ligure-Lombarda » con sede in Genova (piano n. 234/1), in comune di Ravenna (provincia di Ravenna), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO *Partita n. 2977 (Sez. Savio)*					
Via Lunga	57	2	—	Pascolo	I	11	68	20	1.810,71
Id.	57	12	—	Incolto produttivo	unica	2	66	70	101,35
Via Masullo	40	2 (p)	—	Seminativo	IV	4	22	23	1.857,80
Id.	40	3 (p)	—	Pascolo	I	4	49	61	696,90
				Totali		23	06	74	4.466,76

I terreni di cui ai mappali sopradescritti costituiscono un sol corpo che confina:

Nord: con restanti ragioni Società Anonima Industrie Agricole Ligure-Lombarda con sede in Genova, (foglio 40, n. 3, parte e n. 2 parte), secondo una linea di frazionamento in prosecuzione della mezzaria dell'ultima carreggiata verso sud dei mappali 4 e 2 del foglio 40, per uno scorporo dal mappale 3 del foglio 40, di Ha. 4.49.61 per L. 696,90, indi con ragioni Società Nuova Cooperativa Agricola di Lavoro fra gli operai e i braccianti della Villa Campiano (foglio 40, mappale 6);

Est: con lo scolo consorziale canale della Granda e con lo scolo consorziale Acquarà Vecchia;

Sud: con ragioni Guardigni Enrica (foglio 57, mappale 20-i), con ragioni Savoia Antonia, foglio 57, mappale 20-h), con ragioni Montanari Santa (foglio 57, mappale 20-g), con ragioni Lazzari Emma foglio 57, mappale 20-d), con ragioni Gattavecchia Amedeo (foglio 57, mappale 2-a), indi con restanti ragioni Società Industrie Ligure-Lombarda (foglio 57, mappale 31);

Ovest: con restanti ragioni Società suddetta (foglio 57, mappale 2 parte), secondo una linea di frazionamento parallela alla divisione tra i mappali 2 e 3 del foglio 40, fino all'incontro della mezzaria della carreggiata sopra citata che limita a nord la zona da espropriare per uno scorporo dal mappale 2 di Ha. 4.22.23 per L. 1.857,80.

Indennità di espropriazione offerta alla Società per azioni Industrie Agricole Ligure-Lombarda con sede in Genova, L. 1.430.417,75 (un milionequattrocentotrentamilaquattrocentodiciassette e cent. 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1565.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società Agricola Immobiliare « Brancole », con sede in Bologna, in comune di Argenta (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società Agricola Immobiliare « Brancole », con sede in Bologna, per i terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società Agricola Immobiliare « Brancole », con sede in Bologna, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 88.16.99, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 121. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla Società Immobiliare Agricola « Brancole » (piano n. 126/1), in comune di Argenta (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO *Partita n.* 2558									
Punta Branche	104	1	—	Seminativo	IV	6	33	90	2.408,82
Chiari	104	9	—	Fabbricato rurale	—	0	43	10	—
Fontanone	104	11	—	Id.	—	0	40	00	—
Fontana	104	29	—	Id.	—	0	31	20	—
Brancole Chiari	104	10(p)	—	Seminativo	IV	66	12	79	24,467,31
Pedrazzo Brancole	104	27(p)	a	Id.	IV	14	56	00	5.387,20
				Totali . .		88	16	99	32.263,33

I terreni ed i relativi fabbricati soprodescritti formano un solo corpo che confina:

Nord: con la strada Marchetto:

Est: con un tratto dello scolo Brancole e con ragioni S. A. Lodigiana (foglio 104, mappale 23);

Sud: con restanti ragioni S. A. Brancole secondo una linea di frazionamento con andamento est-ovest coincidente con la mezzaria della capezzagna del mappale 27 e del mappale 10 del foglio 104, indi, volgendo a nord per breve tratto parallelamente alla Fossa degli Uomini ed ancora in direzione ovest parallelamente alla capezzagna del predetto mappale 10 per uno scorporo dal mappale 10 di Ha. 66.12.79 con reddito dominicale di L. 24.467,31 e dal mappale 27 di Ha. 14.56.00 con reddito dominicale di L. 5.387,20;

Ovest: con la Fossa degli Uomini.

Indennità di espropriazione offerta alla Società Agricola Imm. « Brancole », L. 11.130.848,85 (undicimilionicentotrentamilaottocentoquarantotto e cent. 85), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1566.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società Agricola Immobiliare « Vallone », con sede in Bologna, in comune di Argenta (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società Agricola Immobiliare « Vallone », con sede in Bologna, per i terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano nei confronti della Società Agricola Immobiliare « Vallone » con sede in Bologna, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 45.74.72, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 28. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla Società Agricola Immobiliare « Vallone » con sede in Bologna, in comune di Argenta (piano n. 118/1) (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO *Partita n. 2559*					
Recalci-Ferri	114	31(p)	—	Seminativo	IV	45	34	02	16.775,89
Id.	114	32	—	Fabbricato rurale	—	0	40	70	—
				Totali . . .		45	74	72	16.775,89

I terreni di cui ai mappali sopradescritti, costituiscono un solo corpo che confina:

Nord: con ragioni Pezzi Francesco ed Angelo fu Luigi (foglio 114, mappale 29);
Est: con ragioni Società Anonima Lodigiana (foglio 114, mappale 33 e 34);
Sud: con ragioni Società Anonima Lodigiana (foglio 114, mappale 35 e 36), indi con restanti ragioni Società « Vallone » (foglio 114, mappali 31 parte), secondo una linea di frazionamento spezzata con andamento, in un primo tratto, ovest-est in coincidenza con la capezzagna di sud, indi con direzione nord-sud sino al limite di sud del suddetto mappale per uno scorporo di Ha. 45.34.02 con un reddito dominicale di L. 16.775,89;
Ovest: con lo scolo Vallone.

Indennità di espropriazione offerta alla Società Anonima Immobiliare « Vallone » L. 5.787.682,05 (cinque milionisettecentottantasettemilaseicentottantadue e cent. 5), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1567.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società Anonima Agricola Ferrarese, con sede in Ferrara, in comune di Codigoro (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società Anonima Agricola Ferrarese, con sede in Ferrara, per i terreni ricadenti nel comune di Codigoro (provincia di Ferrara);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società Anonima Agricola Ferrarese con sede in Ferrara, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Codigoro (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 14.55.31, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 46. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla Società Anonima Agricola Ferrarese con sede in Ferrara (piano n. 158/1), in comune di Codigoro (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO — *Partita n.* 1469									
Serragliona	50	9 (p)	—	Seminativo	III	14	55	31	5.093,59

Il terreno di cui al mappale parte sopradescritto, costituisce un sol corpo che confina:

Nord-Est: per una parte con restanti ragioni Società Anonima Agricola Ferrarese (foglio 50, mappale 24), poi con restanti ragioni Società predetta (foglio 50, mappale 9 parte), secondo una linea spezzata di frazionamento per un tratto con direzione ovest-est coincidente col limite di sud della carreggiata che con direzione ovest-est all'altezza del condotto Leona attraversa il predetto mappale 9, poi con direzione nord-sud parallela alla divisoria fra il mappale 9 del foglio 50 e il mappale 3, del foglio 51 per uno scorporo dal suddetto mappale 9 di Ha. 14.55.31 con reddito dominicale di lire 5.093,59;

Sud: con ragioni comune di Codigoro (foglio 50, mappale 10);

Ovest: con restanti ragioni Società Anonima Agricola Ferrarese (foglio 50, mappale 9), secondo una linea spezzata di frazionamento coincidente, per un tratto col limite di est della carreggiata di accesso alla Corte Bagattino Nuovo e, nel resto, coi confini di sud e di est parte del mappale 24 di detto foglio 50.

Indennità di espropriazione offerta alla Soc. An. Agricola Ferrarese L. 1.655.416,75 (unmilioneseicentocinquantacinquemilaquattrocentosedici e cent. 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1568.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Tamba Antonio fu Giovanni, in comune di Argenta (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Tamba Antonio fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Tamba Antonio fu Giovanno, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 34.77.38, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 118. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tamba Antonio fu Giovanni (piano n. 201/1), in comune di Argenta (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO *Partita n.* 1759					
Scolo Montello	158	15	b	Seminativo . . .	V	0	17	70	53,10
Id.	158	15	c	Id.	V	0	00	10	0.30
Id.	158	15(p)	a	Id.	V	34	59	58	10.378,74
				Totali		34	77	38	10.432,14

I terreni di cui ai mappali sopradescritti costituiscono un sol corpo che confina:

Nord-Est: con restanti ragioni Tamba Antonio (foglio 158, mappale 15-a parte), secondo una linea di frazionamento alla divisoria fra il mappale suddetto e lo scolo delle Gramigne per uno scorporo dal mappale 15-*a* di Ha. 34.59.58 con reddito dominicale di L. 10.378,74;

Sud-Est: con ragioni Carlo Tamba fu Giovanni (foglio 178, mappale 2);

Sud-Ovest: con lo scolo delle Gramigne;

Nord-Ovest: con lo scolo Ripalunga.

Indennità di espropriazione offerta al sig. Tamba Antonio fu Giovanni, L. 3.859.891,80 (tremilioniottocentocinquantanovemilaottocentonovantuno e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1569.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Zamorani Arrigo fu Benedetto, in comune di Copparo (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Zamorani Arrigo fu Benedetto, per i terreni ricadenti nel comune di Copparo (provincia di Ferrara);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato

art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Zamorani Arrigo fu Benedetto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Copparo (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 61.21.36, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 75. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Zamorani Arrigo fu Benedetto (piano n. 281/1), in comune di Copparo (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO *Partita n. 2261*					
Capitello	132	5(p)	—	Seminativo	I	5	01	26	4.511,35
Vergine	132	36	—	Vigneto	unica	0	20	90	182,87
Id.	132	38	—	Fabbricato rurale	—	0	30	80	—
Id.	132	39	—	Seminativo	I	6	06	50	5.458,50
Id.	132	40	—	Fabbricato rurale macero	—	0	21	10	—
Id.	132	41	—	Prato	I	0	93	90	469,50
				Totali . . .		12	74	46	10.622,22

I terreni ed i fabbricati rurali di cui ai mappali sopradescritti costituiscono un solo corpo che confina:

Nord: con restanti ragioni Zamorani Arrigo (foglio 132, mappale 5 parte), con una linea di frazionamento con direzione ovest-est, secondo un andamento seguente la sistemazione del terreno per lo scorporo, in corrispondenza della parte di sud di detto mappale 5, di Ha. 5.01.26, con un reddito dominicale di L. 4.511,35, indi con ragioni Covezzi Emilio e Giuseppe (foglio 132, mappale 29 e mappale 5 parte);

Est: con ragioni Margutti Pietro fu Francesco (foglio 132, mappale 42);

Sud: con la Fossa di Formignana;

Ovest: con la strada comunale Marchesa.

Indennità di espropriazione offerta al sig. Zamorani Arrigo, per il 1° corpo, L. 3.060.865,55 (tremilionisessantamilaottocentosessantacinque e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

2° CORPO

Partita n. 2261

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Ferretta	136	44	—	Prato	I	0	78	10	390,50
Id.	136	45	—	Fabbricato rurale macero	—	0	21	60	—
Id.	136	46	—	Prato	I	0	26	20	131 —
Id.	136	47	—	Seminativo	I	36	43	10	32.787,90
Id.	136	48	—	Vigneto	unica	0	61	80	494,40
Id.	136	49	—	Fabbricato rurale	—	1	01	70	—
Id.	136	50	—	Seminativo	I	0	75	30	677,70
Id.	136	52	—	Id.	I	1	24	50	1.120,50
Id.	136	53	—	Prato	I	0	61	60	308 —
Id.	136	60	—	Frutteto	unica	0	28	80	446 —
Id.	136	54	—	Fabbricato rurale macero	—	0	16	40	—
Id.	138	3	—	Fabbricato rurale	—	0	33	50	—
Id.	138	5	—	Seminativo	II	5	74	30	4.594,40
					Totali . . .	48	46	90	40.950,40

I terreni ed i fabbricati rurali di cui ai mappali sopradescritti costituiscono un solo corpo che confina:

Nord: con ragioni Prebenda Parrocchiale di Sabbioncello San Pietro (foglio 136, mappale 41), e con la Fossa di Formignana;

Est: con ragioni Zanella Roldo-Corrado di Vitaliano (foglio 136, mappale 56);

Sud: con ragioni Vandini Alberto fu Antonio (foglio 138, mappale 6), e Bonazzi Gino fu Giovanni (foglio 138, mappale 10);

Ovest: per un tratto con la strada comunale Marchesa, poscia con ragioni Zampolli Marino (foglio 136, mappali 40 e 42).

Indennità di espropriazione offerta al sig. Zamorani Arrigo, per il 2° corpo, L. 11.803.315 (undicimilioniottocentotremilatrecentoquindici), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	12	74	46	10.622,22
2° Corpo	48	46	90	40.950,40
In complesso	61	21	36	51.572,62

L'importo della indennità offerta al sig. Zamorani Arrigo, per i due corpi di cui sopra, è di complessive L. 14.864.180,55 (quattordicimilioniottocentosessantaquattromilacentottanta e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1570.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Zanardi-Prosperi Francesco fu Pietro e Vignali Enrico fu Antonio-Amadio, in comune di Portomaggiore (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339,

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Zanardi-Prosperi Francesco fu Pietro, e Vignali Enrico fu Antonio-Amadio, suo avente causa, per i terreni ricadenti nel comune di Portomaggiore (provincia di Ferrara);

Udito il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Zanardi-Prosperi Francesco fu Pietro e Vignali Enrico fu Antonio-Amadio, suo avente causa, relativo ai termini ricadenti nel comune di Portomaggiore (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 34.40.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 41. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Zanardi-Prosperi Francesco fu Pietro e Vignali Enrico di Antonio Amadio suo avente causa per atto di compravendita inefficace, in comune di Portomaggiore (provincia di Ferrara) trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Espropriazione a carico di Zanardi-Prosperi Francesco fu Pietro — CORPO UNICO (*Partita* 1238)					
Corte Centrale	1	19	—	Seminativo	II	0	10	50	81,37
Tre Maceri	53	16	—	Fabbricato rurale macero	—	0	37	80	—
	53	17	a	Prato	II	6	46	20	2,390,94
				Totali		6	94	50	2.472,31

I mappali di cui sopra formano un sol corpo che ha i confini sottosegnati e nel quale è stata compresa, ancorchè non contigua al corpo stesso, la particella 19 del foglio 1

Nord-est: con la ferrovia Ferrara-Rimini;

Sud: con ragioni Vignali Enrico di Antonio-Amadio acquirente per atto inefficace dal Zanardi Prosperi Francesco predetto (foglio 53, mappale 17-*B*);

Ovest: con il condotto Sant'Antonio.

Indennità di espropriazione offerta al sig. Zanardi Prospero Francesco fu Pietro L. 861.240 (ottocentosessantunomiladuecentoquaranta), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

Espropriazione a carico di Zanardi-Prospero Francesco fu Pietro e Vignali Enrico di Antonia-Amadio quale suo avente causa per atto di compravendita inefficace

CORPO UNICO

(*Partita* 1238)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Tre Maceri . .	53	17	b	Prato	II	9	63	10	3.563,47
Casetta Guarda	53	18	—	Fabbricato rurale	—	0	13	10	—
Id.	53	19	—	Seminativo	—	4	05	30	2.431,80
Ca' Nuova	53	20	—	Fabbricato rurale	—	0	48	30	—
Casetta Guarda	53	24	—	Seminativo	III	0	00	40	2,40
Ca' Nova	56	1	—	Id. .	III	11	42	50	6.569,37
Id.	56	4	—	Fabbricato rurale macero .	—	0	17	00	—
Id.	56	5	—	Prato . .	I	1	46	80	770,70
Id. . .	56	24	—	Id.	I	0	09	30	48,83
				Totali . .		27	45	80	13,386,57

I mappali sopradescritti costituiscono un sol corpo che ha i seguenti confini:

Nord: ragioni Zanardi Prosperi Francesco (foglio 53, mappale 17-*a*);

Est: la ferrovia Ferrara-Rimini;

Sud: con ragioni Colombagni Bruno di Alfredo (foglio 56, moppali 26-43 e 6);

Ovest: con il condotto Sant'Antonio.

Indenità di espropriazione offerta al sig. Vignali Enrico di Antonio Amadio L. 4.402.899,45 (quattromilioniquattrocentoduemilaottocentonovantanove e centesimi 45), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	6	94	50	2.472,31
2° Corpo	27	45	80	13.386,57
Totale . . .	34	40	30	15.858,88

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9101851) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.